

Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori agricoli e florovivaisti FISA

STATUTO

Art. 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

In attuazione dell'articolo 7 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 25/05/2010 (di seguito denominato "CCNL") – il quale prevede che l'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN) debba assicurare, attraverso apposito Fondo prestazioni sanitarie integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale agli operai agricoli e florovivaisti e ai loro familiari a carico – e dell'art. 65 del medesimo CCNL, è costituito il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori agricoli e florovivaisti, denominato FISA (di seguito anche "Fondo"), tra le Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro agricolo Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana (Confagricoltura), Confederazione Nazionale Coldiretti (Coldiretti), Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), e le Organizzazioni nazionali dei lavoratori agricoli FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL.

Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 20/12/1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del decreto del Ministro della salute del 31/03/2008 e del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27/10/2009.

Il FISA ha natura paritetica tra le parti datoriali e sindacali firmatarie del CCNL citato.

Il Fondo è un'associazione non riconosciuta ed opera ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Art. 2 - SCOPO

Il Fondo eroga prestazioni integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale con finalità sanitarie, antinfortunistiche e sociali in favore degli operai agricoli e florovivaisti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e dei loro familiari a carico, secondo le previsioni del Regolamento.

Il Fondo non ha fini di lucro.

Per il raggiungimento dei propri scopi il FISA potrà dotarsi delle necessarie strutture operative.

Il Fondo, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 del citato CCNL, aderisce all'EBAN.

Art. 3 – SEDE E DURATA

Il Fondo ha sede in Roma.

La durata del Fondo è illimitata.

Art. 4 - SOCI

Sono soci effettivi le Organizzazioni di cui all'art. 1 del presente statuto.

Art. 5 – ISCRITTI E ADERENTI

Sono iscritti al Fondo gli operai agricoli e florovivaisti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, e i loro familiari a carico, secondo le previsioni del Regolamento.

Sono aderenti al Fondo i datori di lavoro che applicano o recepiscono anche di fatto il CCNL operai agricoli e florovivaisti e che versano regolarmente la contribuzione dovuta.

Il mancato pagamento dei contributi sospende l'iscrizione al Fondo.

Le modalità per l'iscrizione ed ogni altro aspetto regolante l'iscrizione stessa sono disciplinati dalle norme regolamentari di attuazione.

Art. 6 – CONTRIBUZIONE E FINANZIAMENTO

Il FISA trae i mezzi finanziari per conseguire i propri scopi da:

1. contributi versati ai sensi degli articoli 7 e 65 del CCNL operai agricoli e florovivaisti e riscossi dall'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN) al fine di assicurare le prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale;
2. contributi versati dagli iscritti che richiedono prestazioni aggiuntive a quelle di base secondo le previsioni del Regolamento;
3. contributi versati da coloro che, in aggiunta agli operai agricoli e florovivaisti, sono iscritti al Fondo;
4. contributi e sovvenzioni pubblici e privati;
5. donazioni;
6. altri proventi.

I contributi e le sovvenzioni di cui sopra, dedotte le spese di gestione, sono interamente devolute alle finalità di cui all'art. 2.

Art. 7 – ORGANI

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea;
- il Comitato di gestione;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

Art. 8 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta in maniera paritetica dai rappresentanti legali di ciascuna delle 6 Organizzazioni istitutive.

Essi possono delegare a partecipare all'Assemblea, con semplice atto scritto, un proprio rappresentante.

Spetta all'Assemblea:

- a) nominare il Comitato di gestione ed il Collegio Sindacale, nonché determinare i relativi eventuali compensi e rimborsi spese;
- b) provvedere all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Comitato di gestione;
- c) approvare il regolamento;
- d) deliberare le modifiche dello statuto;
- e) deliberare l'eventuale scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori.

Le riunioni sono convocate dal Presidente del Fondo il quale coordina i lavori dell'Assemblea. Ove il Presidente, o in sua vece il Vice Presidente, siano impediti, l'Assemblea è presieduta da persona indicata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente o il Vice Presidente non hanno diritto di voto in Assemblea.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno dal Presidente oppure sia richiesto da almeno 2/3 dei componenti dell'Assemblea o dal Collegio dei Sindaci e delibera, in aggiunta agli argomenti sopra elencati, su ogni altro argomento che le sia sottoposto e che non sia di competenza esclusiva del Comitato di gestione.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 5 giorni prima di quello per la riunione a mezzo di lettera raccomandata a/r o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. In caso di urgenza l'Assemblea è convocata con telegramma o con posta elettronica o con altro mezzo idoneo a certificare l'avvenuta ricezione da inviare almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei componenti nel caso previsto dalla lettera a) del comma 3 del presente articolo e a maggioranza qualificata in misura di 3/4 dei componenti nei casi previsti dalle lettere b) e c) del comma 3 del presente articolo.

L'Assemblea delibera inoltre con il voto favorevole di almeno 3/4 dei componenti nei casi previsti dalle lettere d) ed e) del comma 3 del presente articolo, previa intesa delle Parti istitutive.

Art. 9 - COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di gestione è composto in maniera paritetica da n. 6 membri in rappresentanza delle Organizzazioni istitutive di cui n. 3 designati dalle Organizzazioni datoriali e n. 3 designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Il Comitato di gestione elegge, al proprio interno, il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Ente, alternativamente su proposta delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni dei Lavoratori.

I componenti del Comitato di gestione durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

Nel caso in cui un componente decada per qualsiasi motivo dalla carica prima della scadenza, esso può essere sostituito da altro componente nominato dall'Assemblea su designazione dell'Organizzazione di appartenenza.

L'Organizzazione che ha designato un componente del Comitato di gestione ha facoltà di proporre di sostituirlo dando comunicazione scritta e motivata all'Assemblea.

Il Comitato di gestione ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito di poteri, ordinari e straordinari, per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

In particolare il Comitato di gestione:

- stabilisce l'organizzazione e la gestione del Fondo definendo la struttura, l'organico necessario e le attività da affidare all'esterno;
- stipula e rinnova accordi o convenzioni per l'erogazione delle prestazioni, d'intesa con le Organizzazioni istitutive;
- predispone, per l'approvazione da parte dell'Assemblea, il bilancio previsionale e il bilancio consuntivo;
- propone all'Assemblea il Regolamento e le eventuali modifiche allo statuto
- delibera le eventuali modifiche delle prestazioni in relazione all'andamento della gestione ed al prevedibile utilizzo delle stesse da parte degli iscritti;
- decide sui ricorsi in materia di iscrizione, contribuzione e prestazione;
- delibera in materia di investimento delle disponibilità.

Il Comitato di gestione viene convocato dal Presidente di regola almeno due volte l'anno e comunque, tutte le volte che lo stesso lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Presidente del Collegio dei Sindaci o di almeno tre componenti il Comitato.

Alla convocazione provvede il Presidente mediante avviso scritto o altra forma concordata dal Comitato di gestione, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta e contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni.

Le deliberazioni del Comitato di gestione vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Le riunioni del Comitato di gestione sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza dal Vice Presidente, ovvero dal componente più anziano del Comitato, e sono validamente costituite con almeno la presenza della metà più uno dei componenti.

Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente il Comitato di gestione delibera a maggioranza qualificata in misura di 3/4 dei componenti.

Spetta al Presidente:

- la rappresentanza legale del Fondo di fronte ai terzi e in giudizio;
- stipulare i contratti deliberati dagli Organi statutari;
- convocare e presiedere il Comitato di gestione
- convocare e coordinare l'Assemblea;
- dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
- svolgere funzioni di indirizzo e controllo;
- svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Comitato di gestione.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica quattro anni.

Art. 11 COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è formato da 3 membri, di cui due nominati dall'Assemblea su proposta rispettivamente delle Organizzazioni datoriali e delle Organizzazioni sindacali e da un terzo membro, nominato dall'Assemblea su proposta formulata di comune accordo dalle Organizzazioni istitutive tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali dei conti, che riveste la qualifica di Presidente.

I Sindaci durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti. Le sue deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei presenti.

Il Collegio dei sindaci partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Comitato di gestione ed esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel codice civile per il Collegio sindacale, in quanto applicabili.

Art. 12 REGOLAMENTO

Per l'attuazione del presente Statuto il Fondo si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dall'Assemblea su proposta del Comitato di gestione, tenuto delle previsioni legislative e amministrative in materia di fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 13 BILANCIO

Gli esercizi finanziari del Fondo hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine dell'esercizio il Comitato di gestione provvede alla redazione del bilancio consuntivo.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il mese precedente alla chiusura dell'esercizio precedente a quello al quale tale bilancio si riferisce. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere notificati all'EBAN ed alle Organizzazioni istitutive entro 15 giorni dalla relativa approvazione. In caso di mancata approvazione dei bilanci nei termini previsti dal presente articolo, il Fondo né da tempestiva comunicazione all'EBAN ed alle Organizzazioni istitutive.

Art. 14 SCIoglimento

Lo scioglimento del Fondo potrà avvenire solo con le modalità stabilite dall'art. 8, comma 9.

In caso di scioglimento del Fondo, l'Assemblea, con le medesime maggioranze previste per lo scioglimento, provvede:

- alla nomina di due liquidatori designati rispettivamente uno dalle Organizzazioni datoriali e l'altro dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente Statuto;
- alla determinazione, all'atto della messa in liquidazione, dei compiti dei liquidatori;
- alla devoluzione del patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, ed escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, in favore dell'Ente Bilaterale Agricolo Nazionale (EBAN).

Art. 15 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia ed in particolare le norme in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.